



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA)

Art. 160

Congedi

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale puo' concedere congedi, compatibilmente con le esigenze del traffico, ai lavoratori che ne facciano motivata richiesta, e tenendo conto dell'anzianita' dei richiedenti.

Versione in vigore dal 21 aprile 1952 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/regolamento-per-l-esecuzione-del-codice-della-navigazione-navigazione/art-160-congedi/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it